



Centro Sportivo Italiano

Comitato Provinciale di Trapani

Largo Falcone e Borsellino n. 9 CAP 91100 Trapani

Tel. 0923/361114 C.F. 93000040811

sito: www.csitrapani.it e-mail: trapani@csi-net.it



Campionato Nazionale Pallacanestro cat. Open M Anno Sportivo 2018/2019

NORME E REGOLAMENTI DELLA PALLACANESTRO CSI COMITATO DI TRAPANI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

(da art. 1 pag. 88 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Per lo svolgimento della pallacanestro nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco della FIBA nella traduzione operata dalla FIP, fatte salve le variazioni specifiche del CSI che verranno emanate dalla DTN con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
- 2 Le norme tecniche per la pallacanestro della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
- 3 Trovano applicazione tutte le interpretazioni tecniche in vigore in Italia per l'attività federale, quali ad esempio Interpretazioni FIBA, quaderni tecnici, appunti tecnici, materiale predisposto dal settore tecnico del CIA, etc. etc, salvo ove non diversamente specificato a livello CSI.
- 4 Sono state introdotte le "Casistiche e Interpretazioni della Pallacanestro CSI", emanate e periodicamente revisionate dalla DTN, che trovano applicazione nell'attività sportiva CSI.

Art. 2 Categorie di età

(da art. 2 pag. 88 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale:

Stagione Sportiva 2018/2019

Categoria	Anno	Tempi di gioco
Under 8 (m/f e misto) (minibasket)	2011 / 2012 / 2013	3 x 10
Under 10 (m/f e misto) (minibasket)	2009 / 2010 / 2011 / 2012	4 x 8
Under 12 (m/f e misto)	2007 / 2008 / 2009 / 2010	4 x 8
Ragazzi (m/f e misto)	2005 / 2006 / 2007 / 2008	4 x 10
Allievi m/f	2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007	4 x 10
Juniore m/f	2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005	4 x 10
Top Junior m/f	1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003	4 x 10
Open m/f	2003 e precedenti	4 x 10
Atleti con disabilità (baskin)	Unica	4 x 6

Art. 3 Tutela sanitaria

(da art. 15 pag. 12, da art. 17 pag. 158 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all'apposita sezione dalle "Norme di tesseramento", pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI.
- 2 Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

Art. 4 Le Società sportive

(da art. 18 pag. 14 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
- 2 All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 13.
- 3 Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.

- 4 Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
- 5 Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.
- 6 E' consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI (cfr. in "Norme di tesseramento")".

Art. 5 Gli atleti

(da art. 19 pag. 14 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18 in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.
- 2 Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 4.
- 3 Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti simili, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Art. 6 Dirigenti e Tecnici

(da art. 20 pag. 15 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 19.

Art. 7 Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP

(da pag. 99 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione che:
 - a) il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
 - b) nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su per l'attività maschile e dalla serie B in su per l'attività femminile (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun limite di categoria).
- 2 Soltanto agli atleti Under 21 di Serie D regionale maschile e di Serie B regionale femminile è consentita la partecipazione all'attività del CSI. E' vietata per le Serie superiori.
- 3 Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.
- 4 La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata.
- 5 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
- 6 Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

Art. 8 Tesseramento

(da art. 14 pag. 157 Sport in Regola ed. 2017, inserimento comma 4 e 5 da parte del Comitato Tecnico CSI di Trapani)

- 1 Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra "Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio per gli sport di squadra.
- 2 Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di un numero massimo di 2 atleti. Dette integrazioni riguardano soltanto gli atleti non già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali.
- 3 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

- 4 È consentita la partecipazione al Campionato CSI degli atleti tesserati FIP, a condizione che lo siano:
- a) per la stessa Società Sportiva affiliata FIP/CSI e:
 - il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio;
 - nel corso della stagione sportiva non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su con il rispetto dell'art. 7 comma 1 e comma 2;
 - b) per un'altra Società sportiva (non affiliata al CSI) e:
 - il tesseramento degli atleti avvenga entro il 31 dicembre della stagione sportiva di riferimento (si consiglia il deposito del nulla osta della Società FIP di appartenenza presso il Comitato);
 - nel corso della stagione sportiva non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su con il rispetto dell'art. 7 comma 1 e comma 2.
- 5 Si specifica che con l'espressione "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.

Art. 9 Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva

(da pag. 8 Norme per il tesseramento 2018/2019)

- 1 Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o due discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell'anno sportivo per le discipline indicate sul modello di tesseramento 2T. E' quindi possibile tesserarsi con altre società sportive per praticare discipline sportive diverse da quelle per le quali si è già contratto un vincolo di appartenenza ad una società (la pallavolo mista, per quanto riguarda tale possibilità, viene considerata una disciplina diversa dalla pallavolo Open M e Open F; il Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7 sono considerate discipline tra loro diverse).

Art. 10 Trasferimento ad una nuova società sportiva

(da pag. 8 e 9 Norme per il tesseramento 2018/2019)

- 1 Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza:
- entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità dal 1 luglio al 30 giugno oppure dall'1 settembre al 30 agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina;
 - entro il 30 marzo (per la disciplina dell'Atletica con annualità dal 1 novembre al 31 ottobre) avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina;
 - entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità dal 1 gennaio al 31 dicembre) avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina.
- 2 Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un'altra società sportiva, dovrà presentare al comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della società sportiva di appartenenza. Sarà facoltà del comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

Art. 11 Svincolo dei tesserati tra società sportive affiliate al CSI

(da pag. 9 Norme per il tesseramento 2018/2019)

- 1 Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza ed eventualmente tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI.
- 2 Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva.
- 3 Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti e dei dirigenti tesserati.
- 4 Le operazioni di "svincolo" dell'atleta devono avvenire:
- dall'1 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 1 luglio al 30 giugno oppure dall'1 settembre al 30 agosto.
 - dall'1 novembre fino al 28 febbraio (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per la disciplina dell'Atletica con annualità dall'1 novembre al 31 ottobre.
 - dall'1 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 12 Tessere CSI

(da art. 44 pag. 24 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On-Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
- 2 Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara;
- 3 Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
- con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On-Line" CSI;
 - mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

Art. 13 Documenti di riconoscimento

(da art. 45 pag. 24 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
- 2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
 - attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
 - mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
- 3 Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento" oppure delle "Distinte di Gioco online" (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).
- 4 In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

Art. 14 Verifica degli elenchi e dei documenti

(da art. 47 pag. 25 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.
- 2 In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.
- 3 Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.
- 4 In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 45. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.
- 5 Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

Art. 15 Spostamenti di gare e rinvii per cause di forza maggiore

- 1 La Commissione Tecnica consentirà solo modifiche al presente calendario per situazioni eccezionali e motivate previa documentazione giustificativa dalla quale si evince la causa di forza maggiore non dipendente dalla volontà della società richiedente. La richiesta di rinvio deve pervenire alla commissione tecnica almeno 2 giorni prima della data fissata in calendario.
- 2 Ad ogni società è consentito al massimo numero 2 spostamenti per l'intera stagione sportiva. Non si accettano richieste di spostamento nelle ultime 2 giornate di campionato anche se concordate dalle società.
- 3 In concomitanza con la comunicazione di rinvio la società richiedente deve informare la commissione tecnica della data prevista per il recupero, concordata con l'altra società, tramite e-mail all'indirizzo della commissione tecnica in copia all'altra società.
- 4 La data di disputa della gara deve essere fissata entro e non oltre 10 giorni dalla data prevista originariamente in calendario e comunque non oltre la seconda giornata successiva da calendario. Se la gara non sarà recuperata entro il termine previsto dalla norma, la squadra che non permetterà il regolare svolgimento della stessa verrà sanzionata con la sconfitta per 20-0 con una penalizzazione di un punto in classifica.
- 5 La commissione non accetterà alcuna deroga alle norme suddette, pertanto ogni ulteriore richiesta non sarà presa in considerazione.

Art. 16 Allenatore, Vice-Allenatore, Capitano

(da pag. 2 Casistiche ed interpretazioni della pallacanestro CSI 2015)

- 1 Un fallo tecnico fischiato a Capitano o ad un Allenatore/Vice-Allenatore che ricopre anche il ruolo di giocatore, avrà una registrazione a referto in relazione alla posizione da lui occupata nel momento in cui viene sanzionato (la stessa logica vale per un eventuale espulsione), e cioè se è:
 - in campo: verrà registrato nella casella dei falli del giocatore (T) e normalmente parteciperà al computo dei falli di squadra;
 - in panchina: verrà registrato nella casella dei falli dell'allenatore (B oppure C a seconda del ruolo ricoperto);
 - durante gli intervalli di gara: verrà registrato come nel caso a), a meno che egli non sia giocatore escluso ed allora la registrazione sarà regolarmente B oppure C a seconda del caso.

Valgono, per quanto non diversamente previsto da successive integrazioni regolamentari, le disposizioni del Quaderno Tecnico 27 in merito all'ereditarietà della situazione dei falli. Si può affermare, come ulteriore specifica, che il fallo tecnico C/B è residenziale al ruolo, indipendentemente da chi ricopre quel ruolo in un specificato momento.

Qualora sia un atleta della squadra a svolgere le funzioni di allenatore, quando egli si trova in campo come giocatore potrà richiedere la sospensione direttamente ad uno degli arbitri oppure la può eventualmente richiedere il vice-allenatore in panchina.

Art. 17 Campi di gioco e adeguamenti regolamentari

(da art. 3 pag. 88 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Potranno essere utilizzati indifferentemente campi tracciati secondo le nuove regole in vigore dal 1 luglio 2010 o secondo le vecchie norme. Per quanto riguarda i campionati locali, possono essere considerati omologati campi a piena discrezione dell'ente territoriale competente. Per le Fasi regionali e nazionali dei Campionati nazionali è previsto l'utilizzo di campi con la nuova tracciatura.
- 2 Queste condizioni non costituiscono motivo di mancata omologazione del campo di gioco:
 - presenza semicirconferenze tratteggiate;
 - mancata tracciatura del cerchio centrale;
 - mancata tracciatura delle aree delle panchine;
 - mancanza di quattordici posti nelle aree delle panchine;
 - linee delle rimesse (possono essere eventualmente indicate con del nastro adesivo e pendendo approssimativamente come riferimento le tangenti dell'area del tiro da tre parallele alle linee di fondo);
 - mancata tracciatura dei semicerchi di no-sfondamento;
 - tracciature relative alle vecchie regole dei campi di gioco (area da tre più piccola e area dei tre secondi trapezoidale).
- 3 Il cronometro di gara e il cronometro aggiuntivo per la misurazione delle sospensioni può essere di tipo "da tavolo". In mancanza di un cronometro dedicato, eccezionalmente la funzione può essere espletata anche attraverso qualsiasi altro tipo di cronometro (orologio, cellulare, etc.). È sufficiente un unico segnale acustico per segnalare il termine del tempo di gioco e/o delle sospensioni (è ammesso anche il fischietto).
- 4 Non deve essere applicata la regola relativa all'area del "no sfondamento", anche se tracciata.
- 5 Con il termine "impianto di gioco" (impianto sportivo) si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.
- 6 Con il termine "campo di gioco" (spazio per l'attività sportiva) si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto. Costituiscono parte integrante del campo di gioco tutte le attrezzature obbligatorie previste dal Regolamento Tecnico, che debbono essere tempestivamente messe a disposizione degli ufficiali di gara.
- 7 Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

Art. 18 Tempo di attesa

(da art. 4 pag. 89 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Il tempo di attesa nella pallacanestro è di 15 minuti.
- 2 Se una squadra, all'orario previsto per l'inizio della gara, risulta avere 5 (cinque) giocatori pronti a giocare, essa è tenuta ad iniziare immediatamente la gara. In tal caso, gli Arbitri non accorderanno la possibilità di attendere uno o più atleti mancanti.
- 3 Eventuali squadre in ritardo perderanno il diritto al riscaldamento.
- 4 L'intervallo pre-gara inizia 15 minuti prima dell'orario di inizio della gara.
- 5 Le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale hanno la durata di 4 periodi di 10 minuti ciascuno di gioco effettivo con un intervallo di 10 minuti tra il secondo e il terzo periodo e di 2 minuti tra il primo e il secondo periodo e il terzo e il quarto periodo. Se alla fine del quarto periodo il punteggio è di parità, la gara deve continuare con uno o più tempi supplementari di 5 minuti fino a che non si sblocchi il punteggio di parità.
- 6 In caso di gare di "andata e ritorno" con differenza canestri (o situazioni equiparabili, fatto salvo quanto diversamente specificato dai regolamenti della manifestazione - eg. "gara conclusiva"), verranno disputati tempi

supplementari esclusivamente nella gara di ritorno ed in caso di parità di differenza canestri calcolato sui due incontri. Pertanto ognuna delle due gare (ma non entrambe) potrà terminare in parità.

7 Per l'attività a progetto, i Regolamenti possono prevedere altre tipologie di tempi e periodi di gioco.

Art. 19 Abbigliamento degli atleti

(da art. 5 pag. 90 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Tutti gli atleti, sia titolari sia sostituti, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale (secondo quanto disposto dall'Art. 43 N.A.S. Abbigliamento delle squadre).
- 2 L'utilizzo di pantaloncini/calzettoni/sottomaglie/scaldamuscoli non della stessa foggia o colore non è condizione ostativa a prendere parte alla gara, purché i giocatori di entrambe le squadre siano immediatamente e chiaramente distinguibili. Stesso discorso vale per i pantaloncini sotto/sopra al ginocchio.
- 3 È consentito omettere il numero sui pantaloncini e sul fronte delle maglie: è necessario che il numero posto sulla schiena del giocatore sia chiaramente leggibile.
- 4 È vietato giocare con collanine, anelli, orecchini, orologi, braccialetti o quanto altro possa arrecare danno ai giocatori durante il gioco.

Art. 20 Partecipanti alla gara

(da art. 6 pag. 90 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Alla gara di pallacanestro partecipano squadre composte da un minimo di 5 ad un massimo di 12 giocatori.
- 2 La distinta dei giocatori deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara. Dei giocatori va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
- 3 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
- 4 Eventuali correzioni alla distinta saranno ammesse solo fino all'inizio dell'incontro (palla a due).
- 5 Un tesserato regolarmente iscritto a referto potrà prendere parte all'incontro in qualsiasi momento.
- 6 Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
- 7 È obbligatorio indicare nella distinta dei partecipanti alla gara un Allenatore, un Vice-Allenatore e un Capitano, che verranno riportati come tali a referto. Come Allenatore o Vice-Allenatore può essere indicato anche un giocatore regolarmente iscritto in distinta. Uno dei due ruoli di Allenatore o di Vice-Allenatore può essere ricoperto anche dal Capitano.
- 8 È consentita per ciascuna delle due società, l'iscrizione in lista di un dirigente accompagnatore, purché regolarmente tesserato. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra. Non è consentito iscrivere a referto il c.d. "secondo dirigente". Inoltre, il dirigente accompagnatore della Società ospitante svolgerà le funzioni proprie del dirigente addetto agli arbitri.
- 9 In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore.
- 10 Dieci minuti prima dell'inizio della gara, l'allenatore deve comunicare il quintetto iniziale e confermare la propria decisione con una firma posta sul referto di gara accanto alla lista dei giocatori. Il primo allenatore a dover adempiere a quest'obbligo sarà quello della squadra di casa (o della squadra prima iscritta a referto).
- 11 Secondo quanto previsto dal regolamento tecnico possono essere assunti provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. Resta valido il principio che il potere disciplinare degli arbitri decorre dall'intervallo pre-gara. Non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio dalla gara.
- 12 Nei casi in cui è necessario discriminare il "prendere parte" ad una gara di un giocatore, si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e/o di coppa ufficiale e non la semplice iscrizione a referto.

Art. 21 Persone ammesse nel campo di gara

(da art. 7 pag. 91 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione alla gara e gli ufficiali di gara.
- 2 All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, incaricati del servizio d'ordine, etc) anche se non tesserate. È consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale.
- 3 È consentita inoltre la presenza al tavolo di un commissario di campo e/o di un osservatore arbitrale.
- 4 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
- 5 Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti nel referto ufficiale di gara.
- 6 Solo l'allenatore o il vice-allenatore possono stare in piedi nel corso della gara ma non entrambi contemporaneamente.

Art. 22 Palloni per la gara

(da art. 8 pag. 91 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
- 2 L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
- 3 In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).
- 4 Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
 - b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
 - c) Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 23 Ufficiali di campo messi a disposizione dalle Società

(da art. 9 pag. 92 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione almeno due tesserati per svolgere le funzioni di cronometrista e segnapunti.
- 2 Su richiesta della Società ospitata, o seconda nominata, tali ruoli possono essere svolti da un tesserato per ciascuna delle due Società.
- 3 In mancanza di designazione da parte della Società ospitante, tali ruoli possono essere svolti entrambi da due tesserati messi a disposizione dalla Società ospitata, fermi restando i conseguenti provvedimenti disciplinari che saranno assunti nei confronti della Società ospitante.
- 4 Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di ufficiale di campo deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.
- 5 Qualora ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere il ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo a cui affidare l'incarico, saranno giocatori e/o dirigenti della squadra ospitante a svolgere tali funzioni; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo.
- 6 Il primo arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara qualcuno dei tesserati messi a disposizione dalle squadre risultasse incapace di assolvere nella maniera dovuta il compito ricevuto.
- 7 In ogni caso il primo arbitro riporterà quanto avvenuto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da assumersi da parte dell'Organo giudicante.
- 8 Qualora gli Ufficiali di campo venissero designati dall'Organo competente, i tesserati designati dalle squadre si asterranno dallo svolgere la funzione per la quale erano stati indicati dalla propria Società; sosterranno comunque nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara chiedere la loro collaborazione.

Art. 24 Arbitri

(da art. 10 pag. 92 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Nel CSI è consentito l'arbitraggio in singolo, in doppio (secondo la meccanica classica) o in triplo (secondo la meccanica semplificata prevista dal CSI).

Art. 25 Sostituzione di uno degli arbitri

(da art. 11 pag. 93 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Qualora uno degli arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro o gli arbitri continueranno la direzione della gara.
- 2 Qualora l'arbitro si riprendesse, nel caso in cui non sia stato sostituito, potrà di nuovo prendere parte all'incontro.
- 3 Qualora tutti gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.
- 4 I regolamenti di manifestazione (in particolar modo quelli relativi a concentramenti e/o finali) potranno prevedere modalità per la sostituzione di uno o più arbitri in caso di assenza o di infortunio e/o l'utilizzo dell'arbitro stand-by. Generalmente, l'arbitro stand by dovrà essere pronto in divisa nei pressi del tavolo degli ufficiali di campo.
- 5 Nel caso in cui l'arbitro non sia presente sull'impianto di gioco fin dall'inizio della partita occorrerà l'accordo scritto tra le due società per la sua sostituzione.
- 6 In ogni caso, va privilegiata la disputa della gara con la miglior combinazione arbitri e ufficiali di campo possibile, sempre e comunque in ogni caso e con l'applicazione del buon senso.

Art. 26 Il referto

(da art. 12 pag. 93 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.
- 2 Qualora non fosse reperibile un referto di gara ufficiale sarà possibile disputare la gara utilizzando un foglio di carta adeguatamente predisposto.
- 3 La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro.
- 4 Il referto va compilato in triplice copia che deve essere sottoscritto a inizio gara dai due allenatori (per confermare gli elenchi e il quintetto iniziale) e al termine della gara dagli ufficiali di campo e dagli arbitri.
- 5 Il primo arbitro, quindi, consegnerà una copia del referto a ciascuno dei due allenatori; tratterà la copia originale del referto che provvederà poi a consegnare al Giudice Sportivo di merito.

Art. 27 Ventiquattro secondi

(da art. 13 pag. 93 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Non è previsto l'utilizzo dell'apparecchiatura dei ventiquattro secondi. Ogniqualvolta si verifica una nuova rimessa da fuori campo riprende un nuovo periodo di 24". Il conteggio dei 24" è di competenza degli arbitri, che comunicheranno a voce alta quando mancano 5 secondi al termine dell'azione e li scandiranno con l'apposita segnalazione.
- 2 L'Ente organizzatore della manifestazione potrà prevedere l'applicazione della regola FIBA, fatta salva la presenza sia della relativa attrezzatura specifica e dell'ufficiale di campo dedicato. Eventuali disposizioni in merito dovranno essere di volta in volta emesse dall'Ente organizzatore stesso tramite pubblicazione nel Comunicato Ufficiale (anche in merito all'eventuale azzeramento a 24" o a 14").

Art. 28 Norme di comportamento

(da art. 14 pag. 94 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Tra compagni di squadra, allenatori, dirigenti ci deve essere un comportamento corretto e mai offensivo. Lo stesso discorso vale con avversari, arbitri, staff, pubblico, etc. etc.
- 2 Ogni richiamo ufficiale deve essere comunicato anche all'allenatore e si applicherà a tutti i componenti della squadra stessa, per il resto della partita in caso di azioni simili.
- 3 Oltre a quanto previsto dal Regolamento Tecnico, un fallo tecnico include anche:
 - a) rivolgersi in modo irrispettoso ai compagni di squadra e/o al personale al seguito della squadra;
 - b) usare un linguaggio o fare gesti scorretti o contrari alla pubblica decenza, alla morale o comunque offensivi, anche nei confronti dell'Associazione.

Art. 29 Fallo tecnico da espulsione temporanea

(da art. 15 pag. 94 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Viene introdotto il "fallo tecnico da espulsione temporanea".
- 2 Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l'intero periodo di gioco (fatti salvi ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono un'espulsione definitiva). Nel caso in cui tale sanzione venga comminata in un intervallo, dovrà ritenersi espulso il successivo periodo di gioco. Analogo discorso vale per ogni eventuale tempo supplementare.
- 3 Verrà registrato a referto come "TD", "CD" o "BD" in maniera analoga per quanto concerne i falli tecnici di tipo "T", "C" o "B".
- 4 La segnalazione prevista è la stessa del fallo tecnico seguito dalle due braccia estese lateralmente col pugno chiuso.
- 5 La sanzione è identica a quella del fallo da espulsione con l'esclusione di "per il resto della gara" che diventa "per il resto del periodo (o tempo supplementare) o per il periodo successivo (o tempo supplementare) in caso di sanzione comminata durante un intervallo".
- 6 Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un "fallo tecnico da espulsione temporanea" tenga un comportamento all'interno della stessa gara che preveda questa medesima sanzione, dovrà essere sanzionato con un "fallo da espulsione" e non con un ulteriore "fallo tecnico da espulsione temporanea".
- 7 Per quanto riguarda gli automatismi all'interno della gara (espulsione per somma di falli tecnici), questo fallo conterà come un fallo tecnico di tipo T, C, o B a seconda dei casi.
- 8 Per quanto riguarda la compilazione della coppa disciplina, questo fallo conterà come un'espulsione temporanea.

Art. 30 Linguaggio blasfemo

(da art. 16 pag. 94 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà sanzionato con un fallo tecnico da espulsione temporanea. Alla seconda bestemmia dello stesso tesserato, egli verrà sanzionato con un fallo da espulsione e non un secondo fallo tecnico da espulsione temporanea.
- 2 Nel caso in cui un componente della panchina bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo e l'arbitro non riesca ad individuare il tesserato responsabile, verrà sanzionato l'allenatore con un fallo tecnico di tipo B e non di tipo BD.

Art. 31 Numero insufficiente di atleti durante una gara e fallo tecnico da espulsione temporanea (da art. 17 pag. 95 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione del "fallo tecnico da espulsione temporanea", l'arbitro riammetterà al

gioco il giocatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di giocatori (2) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

- 2 Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (2) e un suo giocatore commette un'infrazione da sanzionarsi con un "fallo tecnico da espulsione temporanea", l'arbitro effettuerà comunque la segnalazione prevista per la notifica all'atleta interessato. In questo caso il "fallo tecnico da espulsione temporanea" viene comminato all'atleta e segnato nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 32 Automatismi relativi ai provvedimenti disciplinari

(da art. 18 pag. 95 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Ogni fallo tecnico di tipo "T" o "C" comporterà un'ammonizione per il tesserato interessato. Le ammonizioni comminate per falli di tipo "T", "C" o "U" non verranno conteggiate nella coppa disciplina in quanto varranno le rispettive penalizzazioni conteggiate come "Fallo antisportivo - Fallo tecnico". Pertanto ogni singolo fallo tecnico e/o antisportivo verrà conteggiato singolarmente per quanto riguarda le penalizzazioni in coppa disciplina. Analogo discorso relativo alla coppa disciplina vale per i falli tecnici da espulsione temporanea di tipo "TD", "CD", "BD".
- 2 Per quanto riguarda il falli tecnici di tipo "B" registrati a referto per falli tecnici commessi dal personale di squadra in panchina, si procederà come segue:
 - a) qualora si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico rientrerà nel conteggio delle ammonizioni personali come i falli tecnici di tipo "T" e "C" (analogo discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea);
 - b) qualora non si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico non rientrerà nel conteggio delle ammonizioni personali.
- 3 L'espulsione per somma di due falli antisportivi all'interno della stessa gara comporterà un'ammonizione per il tesserato interessato. Un solo fallo antisportivo all'interno della stessa gara non comporterà alcun provvedimento automatico.
- 4 L'espulsione di un giocatore per somma di due falli tecnici di tipo "T" all'interno della stessa gara comporterà un'ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato.
- 5 L'espulsione di un allenatore per somma di due falli tecnici di tipo "C" all'interno della stessa gara comporterà un'ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato.
- 6 I falli tecnici di tipo "B" seguono la regola apposta per il conteggio delle ammonizioni: pertanto l'espulsione per somma di 3 falli tecnici di tipo "B" potrebbe non comportare nessuna ammonizione per l'allenatore espulso.
- 7 Un fallo tecnico da espulsione temporanea, oltre agli automatismi sopra indicati, comporterà un'ammonizione aggiuntiva per il tesserato interessato (per chiarezza, varrà come due falli tecnici). Ovvero, ad esempio, un'espulsione per somma di falli tecnici "T" + "TD" oppure "C" + "CD" comporterà un totale di tre ammonizioni e non due (come nel caso indicato dal comma 4 non vi è alcuna squalifica automatica per l'espulsione, si considerano solo le ammonizioni e non si procederà come da comma 9). Analogo discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea di tipo "BD".
- 8 Il tesserato che accumulerà tre ammonizioni su una o più gare diverse verrà squalificato per una giornata effettiva di gara. Ogni eventuale ammonizione per diffida varrà come due ammonizioni. In ogni caso sarà necessario il provvedimento dell'organo giudicante.
ESEMPIO: Mario Rossi, tesserato ACME, ammonizione per fallo tecnico (seconda ammonizione).
- 9 Fallo da espulsione (D), squalifica automatica per almeno una giornata effettiva di gara anche senza provvedimento dell'organo giudicante (il tesserato si deve ritenere automaticamente squalificato almeno per la gara successiva). Eventuali falli tecnici di tipo "B" registrati a referto per espulsione del personale di squadra in panchina non verranno automaticamente considerati per il conteggio delle ammonizioni. Eventuali espulsioni per somma di falli tecnici e/o antisportivi non rientrano in questa casistica di squalifica automatica: vengono esclusivamente considerati per il conteggio delle ammonizioni.
- 10 Espulsione per situazione per rissa (F, R.T. Art. 39): attendere l'eventuale provvedimento dell'organo giudicante.
- 11 Gli arbitri dovranno annotare accuratamente tutti i provvedimenti nel rapporto di gara, inclusi i falli tecnici ed antisportivi sanzionati (anche per l'accurata compilazione della coppa disciplina), specificando quando possibile in maniera chiara ed inequivocabile i responsabili dei comportamenti non regolamentari.

Art. 33 Tesserati espulsi e/o squalificati

(da art. 19 pag. 96 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Deve essere concessa tolleranza ad un tesserato espulso che si posizioni in tribuna a patto che egli mantenga un comportamento impeccabile e non si renda partecipe di comportamenti non regolamentari. In caso contrario, gli arbitri non prenderanno alcun provvedimento specifico e annoteranno l'accaduto sul rapporto di gara.
- 2 Se una persona (giocatore, allenatore, vice, dirigente, tifoso...) espulsa e/o squalificata e/o non iscritta a referto e/o non tesserato svolge funzioni proprie dell'allenatore (con una chiara influenza sulla gara), gli arbitri non prenderanno alcun provvedimento specifico e annoteranno l'accaduto sul rapporto di gara.
- 3 I giocatori (e tutti coloro che sono iscritti a referto) sono comunque tenuti a disputare le sospensioni presso la propria panchina e a conferire solo con altre persone iscritte a referto. In caso contrario, al primo episodio di procederà ad un richiamo ufficiale. Dal secondo episodio in poi si procederà con un fallo tecnico alla panchina.

Art. 34 Difesa individuale obbligatoria

(da art. 20 pag. 96 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Per le categorie per le quali i Regolamenti locali prevedano l'obbligo di adottare la difesa individuale, il bonus dei falli di squadra è esteso da 4 a 5 falli per periodo.
- 2 Inoltre, qualora una squadra nel corso della gara disattenda tale obbligo, gli arbitri adotteranno i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale dell'allenatore, la prima volta;
 - b) fallo tecnico "alla panchina", la seconda volta;
 - c) fallo tecnico "alla panchina", la terza volta;
 - d) fallo tecnico "alla panchina" con conseguente allontanamento dell'allenatore, la quarta volta.
- 3 Se l'obbligo dovesse essere ulteriormente disatteso, gli arbitri potranno sospendere definitivamente la gara (o proseguirla pro-forma con l'accordo dell'allenatore della squadra avversaria) e la Società in difetto sarà considerata rinunciataria alla stessa.
- 4 È ammessa la difesa a zona in caso di inferiorità numerica.

Art. 35 Risultato tecnico e ripetizione di una gara

(da art. 21 pag. 97 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e che dallo stesso non emergano errori o errori tecnici commessi dagli arbitri nel corso della gara.
- 2 Non costituisce motivo ostativo all'omologazione d'una gara la rilevazione di uno degli errori che il Regolamento Tecnico dichiara come correggibili nel corso della gara ma non più correggibili dopo che il primo arbitro ha chiuso e firmato il referto.
- 3 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio 0-20 (fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico nel caso di "Gara persa per inferiorità numerica").
- 4 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 36 Modalità per la compilazione delle classifiche

(da art. 22 pag. 97 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti:
 - 3 punti per ogni gara vinta;
 - 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;
 - 1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
 - 0 punti per ogni gara persa.

Art. 37 Modalità per la compilazione della classifica avulsa

(da art. 23 pag. 97 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica:
 - a) maggior numero di punti ottenuti in classifica;
 - b) maggior numero di vittorie totali;
 - c) quoziente canestri;
- 2 Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell'intera manifestazione:
 - a) maggior numero di vittorie totali;
 - b) quoziente canestri;
 - c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play").
- 3 Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

Art. 38 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

(da art. 24 pag. 98 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) media punti (punti fatti/partite disputate);
 - b) media numero di vittorie totali (numero di vittorie totali/partite disputate);
 - c) media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
 - d) media canestri realizzati (canestri realizzati/partite disputate);
 - e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
 - f) sorteggio.

Art. 39 Normativa specifica per "Little Match"

(da art. 25 pag. 98 Sport in Regola ed. 2017)

- 1 Nel caso in cui siano previsti in una manifestazione modalità di "little match" verranno applicate le seguenti variazioni:
 - a) due periodi da 10 oppure 8 minuti l'uno (eventuali supplementari da 3 minuti);
 - b) limite falli personali: 3;
 - c) cambio campo tra i due periodi;
 - d) sospensioni: 1 nel primo periodo, 2 nel secondo;

- e) il secondo periodo verrà considerato come un quarto periodo (tempo fermo su canestro negli ultimi due minuti, regole sui time out negli ultimi due minuti, etc. etc.).

Art. 40 Normativa specifica per Under 14

(da art. 26 pag. 98 Sport in Regola ed. 2017)

1. Non sono da considerarsi valide le norme specifiche FIP ma solo quelle riportate in questo regolamento. L'incontro si disputa con 5 giocatori per squadra. Ogni squadra deve essere composta da 12 atleti al massimo.
2. Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre punti, ecc.). È obbligatoria la difesa individuale.
3. Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.

Art. 41 Reclami

Per quanto riguarda:

- RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
- ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
- APPELLO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
- RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.

Si veda il Regolamento Nazionale CSI della Giustizia Sportiva.

Art. 42 Norme vigenti

Per quanto non contemplato nel presente regolamento (come ad esempio le **Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni** da pag. 183 da Sport in Regola ed. 2017), vigono LE NORME GENERALI DELL'ATTIVITA' SPORTIVA e lo STATUTO del CENTRO SPORTIVO ITALIANO e, per quanto non in contrasto con le presenti NORME, il regolamento FIP.

Art. 43 Responsabilità per eventuali danni od infortuni

IL CENTRO SPORTIVO ITALIANO e la COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PALLACANESTRO declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni od infortuni causati prima e durante le gare ad ATLETI ed a TERZI salvo quanto previsto dalla parte ASSICURATIVA DEL CARTELLINO C.S.I.

Si comunica che tutti i Comunicati Ufficiali vengono pubblicati sul sito www.csitrapani.it nella sezione [Area Attività Sportive](#) > [Basket](#).

La Commissione Tecnica